

CAMERA DEI DEPUTATI N. 699

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCIFREDI, TOSATO, MIGLIORI, ANGELUCCI NICOLA, ARCAN-
GELI, BOVETTI, CARIGNANI, CONCI ELISABETTA, DELLI CA-
STELLI FILOMENA, DE MICHELE, DONATINI, DOSSETTI, FA-
BRIANI, GATTO, LOMBARDI COLINI PIA, LOMBARDI RUGGERO,
MELLONI, MOLINAROLI, NUMEROSO, POLETTI, QUINTIERI,
RESTA, RIVA, RUSSO CARLO, SAMPIETRO UMBERTO, SPATARO,
TOZZI CONDIVI, TUPINI**

Annunziata il 16 luglio 1949.

Proroga del termine per l'effettuazione delle elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica stabilisce che le elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione stessa.

In ossequio a questa disposizione, con legge 24 dicembre 1948, n. 1465, si procedette all'indizione di tali elezioni, prescrivendo che esse avessero luogo entro il 30 ottobre 1949, ove non fossero state in precedenza effettuate. Poco prima, per rendere possibile l'approvazione dei testi legislativi che costituiscono il presupposto necessario di tali elezioni, il Governo aveva presentato alla Camera dei deputati, in data 10 dicembre 1948, due disegni di legge (numeri 211 e 212), aventi ad oggetto rispettivamente « Costituzione e funzionamento degli organi regionali » e « Norme per le elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali ».

Sottoposti tali disegni di legge all'esame della competente Commissione permanente

dell'interno, essa dopo esauriente discussione si trovò unanime nel ritenere i progetti medesimi insufficienti allo scopo di dare una adeguata disciplina alla così delicata materia, ed in data 20 gennaio 1949 fu concorde nell'approvare un ordine del giorno, proposto dall'onorevole Lucifredi, col quale si affermava che per la buona attuazione delle norme costituzionali relative all'ordinamento regionale era indispensabile che trovassero precisa regolamentazione legislativa le seguenti materie: 1°) Statuti regionali; 2°) Potestà normativa delle regioni; 3°) Trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni, decentramento, problema della burocrazia; 4°) Rapporti tra regione, provincia, comune ed altri enti locali; organi regionali e organi provinciali; 5°) Controlli e giustizia amministrativa; 6°) Finanza locale; 7°) Procedimenti elettorali.

Nell'indirizzo segnato da tale ordine del giorno, la Commissione dell'interno elaborò ed approvò, pure ad unanimità, nella seduta del 24 febbraio, una serie di « risoluzioni preliminari » fissanti le direttive per la rego-

lamentazione legislativa delle materie suelencate, e nella seduta stessa tracciò, sempre ad unanimità, il metodo di lavoro per l'elaborazione delle norme relative, affidandola a tre distinti Comitati, ciascuno con suoi compiti ben definiti. Ritenne allora la Commissione, sempre col concorde consenso di tutti i suoi membri, che dovesse soprassedersi all'elaborazione delle norme relative alla finanza provinciale e regionale ed alle elezioni provinciali e regionali, rinviandole a quando, attraverso le deliberazioni della Commissione stessa, fossero state determinate con esattezza funzioni ed organi della Regione e della Provincia.

Non appena i tre Comitati ebbero esaurito il mandato loro conferito, la Commissione iniziò l'esame delle loro proposte, e lo condusse con la maggiore sollecitudine compatibile con gli altri lavori della Camera e con l'importanza e la delicatezza delle questioni, su cui doveva portare la sua attenzione. Essa ha così approvato un testo organico di norme, che disciplinano pressoché integralmente i numeri 1, 2, 3 e 4 della elencazione di cui sopra. Peraltro, di fronte all'avvicinarsi del termine del 30 ottobre previsto dalla citata legge 24 dicembre 1948, numero 1465, essa ha ritenuto doversi proporre il quesito della possibilità o meno di concludere i lavori di sua competenza in tempo utile perché le norme da essa elaborate possano ottenere l'approvazione dei due rami del Parlamento con quella tempestività che sarebbe necessaria per consentire l'effettuazione delle elezioni entro il termine surricordato. Dopo maturo esame essa ha ritenuto che a tale quesito debba risponderci negativamente, e in sua odierna seduta ha approvato un ordine del giorno, presentato dagli onorevoli Russo Carlo e Lucifredi, col quale, constatata l'assoluta impossibilità che, nonostante ogni eventuale intensificazione dei lavori parlamentari, l'elaborazione e l'approvazione delle leggi occorrenti venga compiuta in tempo utile, con la serietà che si richiede per leggi di così grande importanza ai fini dell'organizzazione politica ed amministrativa dello Stato, ha affermato conseguentemente la necessità di una opportuna proroga del termine più sopra ricordato.

Perché tale voto possa trovare realizzazione, noi membri della Commissione dell'interno sottoponiamo alla vostra considerazione, onorevoli colleghi, l'allegata proposta di legge. Pur non ignorando che autorevoli cultori di discipline giuridiche escludono che alle disposizioni transitorie della Costituzione, o,

quanto meno, a talune tra esse, come quella della disposizione VIII, vada attribuita la veste giuridica di norme costituzionali, sicché una eventuale deroga alle stesse potrebbe forse disporsi anche con legge ordinaria, abbiamo ritenuto opportuno dare alla nostra proposta il carattere di proposta di legge costituzionale, al duplice intento di eliminare in radice ogni possibile dubbio sulla legittimità della proroga e al tempo stesso di sottolineare, col maggior prestigio formale della norma, l'importanza dell'impegno che il Parlamento assume di fronte al Paese, perché entro il nuovo termine, e non oltre, abbiano luogo quelle elezioni provinciali e regionali, che debbono segnare il punto di partenza per la realizzazione dei principi di autonomie locali e di democrazia decentrata che l'Assemblea costituente volle porre a base del nuovo edificio della Repubblica italiana.

Onorevoli colleghi, nel raccomandare al vostro suffragio l'unità proposta di legge, che modifica in un punto affatto secondario una disposizione transitoria della Costituzione, teniamo a riaffermare nel modo più preciso la nostra convinzione della stabilità della Carta costituzionale, che l'Assemblea costituente ha dato all'Italia, e cui ha voluto imprimere il carattere di Costituzione rigida precisamente al fine di impedirne improvvisate e non meditate modificazioni: essa è e deve affermarsi come il documento fondamentale in cui i diritti del cittadino, i suoi rapporti con lo Stato e la struttura tutta dell'edificio statale hanno una completa e stabile disciplina, che è garanzia dei diritti così dei singoli, come della collettività. Proprio in nome di questa stabilità noi ci siamo opposti ed opporremo ad ogni proposta di revisione costituzionale, che tenda ad elidere quell'istituto regionale, che consideriamo un cardine della nuova organizzazione dello Stato, e dalla cui attuazione ci attendiamo i più benefici frutti; proprio per la radicata convinzione che l'istituto stesso — saviamente disciplinato da un'opportuna serie di leggi organiche che convenientemente contemperino le esigenze dell'autonomia regionale con quelle altrettanto vive dell'unità dello Stato — è garanzia di progresso del nostro Paese, ci siamo opposti, ci opponiamo e ci opporremo ad ogni tentativo di far nascere l'ordinamento regionale come una creatura non vitale, dandogli una disciplina inadeguata ed improvvisata. La proroga che vi proponiamo ha alla sua base senso di responsabilità ed amore per l'istituto regionale: il Paese, che non desidera le elezioni per le elezioni, ma le attende come

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

presupposto per una migliore organizzazione della vita amministrativa e dei rapporti tra i cittadini e le autorità, non vi rimprovererà per avergli prolungato tale attesa, ma ve ne

sarà grato, e si renderà conto che il rinvio tende al solo fine della migliore costruzione di quell'edificio, che deve diventare, con carattere di permanenza, la nostra casa comune.

**PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE**

ARTICOLO UNICO.

Il termine per l'effettuazione delle elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali, indette, a norma della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica, con legge 24 dicembre 1948, n. 1465, è prorogato al 31 dicembre 1950.